

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione e discussione sul progetto di legge per la fusione di alcuni debiti redimibili dello Stato — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Osservazioni dei senatori Sclopis, Jacquemoud, Marloni e del ministro delle finanze sul 4° articolo che viene poscia approvato — votazione e adozione della legge — Seguito della discussione sulla legge di sicurezza pubblica — Relazione dell'ufficio centrale sugli articoli rinviati — Approvazione degli articoli dal 10 al 17, e dell'articolo 48 — Osservazioni dei senatori Di Montezemolo, Des Ambrois, relatore, Alfieri, e del ministro dell'interno sul Particolo 63 — Emendamento del senatore De Cardenas — Approvazione degli articoli 63, 98 e 99, di un'aggiunta all'articolo 173 e della tabella sugli stipendi — Proposta suppressiva dell'elenco dei diritti fatta dal senatore Jacquemoud — Opposizioni ed osservazioni dei senatori De Fornari, Des Ambrois, relatore, Pinelli, Sauli, Giulio e Galli — Reiezione della proposta suppressiva e approvazione dell'elenco dei diritti — Lettura e approvazione della legge — Presentazione di un progetto di legge relativo al riordinamento del tributo prediale in Sardegna.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale che viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il cavaliere Bertini, membro della Camera dei deputati, ha offerto alla biblioteca del Senato due sue opere; la prima intitolata *Idrologia minerale degli Stati Sardi*; la seconda *Relazione del 17° Congresso scientifico francese tenutosi in Nancy nel settembre 1850.*

Ringrazierò l'egregio autore a nome del Senato, e farò deporre le due opere nella biblioteca del medesimo

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FUSIONE DI ALCUNI DEBITI DELLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la lettura del rapporto sulla fusione di parecchi debiti dello Stato.

La parola è al signor cavaliere Marioni, relatore della Commissione, incaricato di esaminarlo.

MARIONI, relatore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 301.)

PRESIDENTE. Il Senato ha già adottato per questo progetto di legge lo studio d'urgenza; quindi io debbo interrogarlo se è suo intendimento che si possa procedere immediatamente alla discussione di esso.

(Il Senato approva la discussione immediata.)

Il progetto di legge è concepito in questi termini:

« Art. 1. Il debito redimibile cinque per cento della rendita di lire quattro cento ottantacinque mila, settantacinque, creato colla legge del ventisei marzo mille ottocento quaranta nove, con decorrenza dei semestri dal primo aprile e dal primo ottobre, è riuunito, a far tempo dal primo gennaio mille ottocento cinquantauno, a quello della stessa natura per la rendita di lire sette milioni centomila, di creazione del dodici,

sedici giugno e tre ottobre detto anno e del primo febbraio mille ottocento cinquanta, colla decorrenza semestrale dal primo gennaio e dal primo luglio.

« Art. 2. Sono in conseguenza applicate a quel primo debito le stesse norme che regolano il secondo cui è riuunito, sia per il pagamento dei semestri e per l'estinzione, sia per il *minimum* delle iscrizioni a tenore dell'articolo terzo del reale decreto del 16 giugno 1849.

« Rispetto però alle partite di rendite, le quali non raggiungono questo *minimum* o non hanno la progressione specificata nell'articolo seguente, saranno intanto trasportate al debito 12, 16 giugno 1849 per la rispettiva attuale loro rendita.

« Art. 3. Le cedole al portatore, la cui forma è stabilita dal reale decreto sovra citato, continueranno ad emettersi colla progressione di cinque in cinque lire di rendita.

« Le cedole nominative avranno la progressione di una lira di rendita senza frazione.

« Art. 4. Il concambio di titoli a tenore della presente legge sarà operato dall'amministrazione del debito pubblico a richiesta degli interessati, i quali riceveranno contemporaneamente un vaglia per il pagamento del trimestre d'interessi dal primo ottobre dell'anno corrente al primo gennaio 1851, dovendo da quest'epoca venire soddisfatti alle scadenze stabilite per l'ultimo debito, e indicate nei nuovi titoli d'iscrizione.

« Tale concambio sarà esente da ogni spesa anche di bollo »

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, io debbo tener per chiusa la discussione generale.

Io avrò l'onore di rileggere l'articolo primo per sottoporlo alla discussione particolare.

(Sono letti dal presidente gli articoli 1, 2 e 3, e tutti e tre separatamente sono approvati senza osservazione.)

(Il presidente dà lettura dell'articolo 4.)

SCLOPIS. Io amerei di avere uno schiarimento dal ministro delle finanze.

Il concambio di cui si ragiona in quest'articolo avrà un termine fisso per operarsi, oppure sarà in libertà di operarlo in qualunque tempo? Forse sarebbe bene che si sapesse, sia pel comodo degli accorrenti, sia anche per antivenire il dubbio sul diritto di un individuo, il quale, non usando di questa disposizione, si presentasse tardivamente con titoli i quali non fossero concambiati.

NIGRA, ministro delle finanze. Veramente non si è previsto questo caso, calcolando come questo concambio, essendo molto desiderato ed anche richiesto, sarà fatto senza dubbio prima che scada il primo semestre; poichè è dell'interesse di chi ritiene la prima cedola, il far egli stesso la domanda prima del termine; tanto più che una delle cose che fa bramare particolarmente l'unione di questi due debiti si è che il primo di essi non ha il vaglia staccato dalla cedola, il che risulta a minor comodo per i portatori di questi titoli.

Per queste ragioni forse non si è previsto di dovere stabilire un'epoca entro la quale si dovesse operare il concambio.

SCLOPIS. Io credo che non sarebbe male il fissare un'epoca più o meno lunga, secondo che pare al Ministero, e determinare anche quali siano le occorrenze di questo semestre, perchè, siccome a termini dell'odierno sistema vi sarebbero due pagamenti a epoche diverse che si debbono fare, così egli è bene che si determini se si faranno o nel periodo del primo semestre, partendo dalle date che già si sono fissate attualmente, oppure se si faranno dall'altro semestre che decorrerà dal primo gennaio all'ultimo di giugno dell'anno venturo; in questo modo si eviterà anche la troppa affluenza alla cassa di quelli che vorranno concambiare, ed il dubbio che taluno, non essendovi un termine perentorio fissato dalla legge, venisse tardivamente a dimandare il pagamento dietro ai titoli che non sarebbero stati concambiati.

JACQUEMOUD. Il me paraît superflu de fixer dans la loi un délai pour l'échange des titres de rentes. L'intérêt individuel garanti complètement que cet échange ne sera point différé par la faute des rentiers. On peut même être certains qu'ils mettront la plus grande activité à se conformer à la loi actuelle, car, aussitôt qu'elle sera mise en vigueur, les coupons des anciens titres de rentes ne seront plus acquittés par le trésor.

En conséquence, ceux qui voudront percevoir leurs rentes auront bien soin de se mettre en règle, et il n'y a pas de danger qu'ils négligent pendant un an ou deux de retirer leurs semestres. Le Gouvernement n'a pas besoin de les stimuler à cet égard.

SCLOPIS. Prego il Senato a lasciarmi dire ancora due parole. Come è la terza volta. . .

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente. . .

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il Senato acconsente.

SCLOPIS. Il signor senatore Jacquemoud parte dall'idea che non potranno più essere pagati, ma quest'idea non è compresa nella legge; si esprima quest'idea, si dica che alla scadenza del primo semestre chi non avrà concambiato non sarà più pagato, allora si sarà soddisfatto; ma nella legge non c'è questa disposizione. Ora, una disposizione che nega il pagamento non si può mai supporre, e per conseguenza è bene che il Ministero dichiari dentro qual termine intende si faccia questo concambio.

NIGRA, ministro delle finanze. Mi pare che sia determinato dalla legge stessa, dove è detto che sono riuniti i due

debiti; ne viene quindi la conseguenza testè accennata dal senatore Jacquemoud, cioè che i portatori delle rendite sono prevenuti, poichè la riunione dei due debiti fa cessare che sia accesa la prima delle rendite.

MARIONI, relatore. La legge stabilisce che questo concambio si fa a richiesta degli'interessati.

Non è il caso di porre un termine fisso, perchè, pronunciata la riunione di due debiti, tutti hanno interesse a sollecitare questo concambio, stante che dopo la riunione non vi può essere percezione, giacchè non si possono privare li creditori del diritto di esigere; ma non vi può essere pagamento in un altro semestre, mentre il debito è riunito a quello che scade al primo luglio; non v'è dunque necessità di stabilire un termine.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 59

Voti favorevoli 59

(Il Senato adotta all'unanimità)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE DI SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. Deve compiersi l'esame della legge di pubblica sicurezza, alcuni articoli della quale furono trasmessi alla Commissione per nuovi studi.

La Commissione avendo adempiuto al suo mandato, avrà l'onore di leggere a suo tempo gli articoli da essa riformati, incominciando dall'articolo 10 e seguenti, i quali compongono la sezione terza intitolata: *Degli assessori e dei commissari.*

La parola è al relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Nelle precedenti discussioni a cui altri doveri urgenti m'impedirono d'intervenire, il Senato aveva rinviato all'ufficio centrale alcune parti del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, sia per coordinare in dipendenza di emendamenti adottati, sia per esaminare alcune proposte di altre modificazioni.

L'ufficio si fece premura di adempiere al ricevuto mandato e volle ch'io avessi l'onore di riferire al Senato il risultamento del suo lavoro.

Io procurerò di farlo colla maggiore precisione che mi sarà possibile, trattando separatamente di ciascun oggetto, secondo l'ordine dei capi e degli articoli.

(Legge l'articolo 24 e seguenti del progetto ministeriale — Vedi pagina 473.)

Questi articoli componenti un'intera sezione relativa agli assessori ed ai commissari furono rimandati all'ufficio centrale per coordinarli in conseguenza degli emendamenti adottati, per cui il servizio di sicurezza pubblica nei capoluoghi di provincia non sarebbe affidato ad assessori, come aveva proposto l'ufficio centrale, ma bensì a semplici commissari, i quali ricevessero gli ordini immediati dell'intendente, ed a quest'ultimo, nel caso di assenza o d'impedimento supplirebbe il funzionario incaricato delle altre parti dell'amministrazione provinciale.

L'ufficio vi propone a questo fine le seguenti redazioni:

ALFIERI (Legge):

« Art. 10. In Torino ed in Genova il servizio di pubblica sicurezza è affidato ad assessori, i quali coll'assessore capo

dipendono dall'intendente di pubblica sicurezza, e ricevono anche all'uopo, direttamente, gli ordini dell'intendente generale.

« Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli eccedenti 10,000 anime, questo servizio è affidato a commissari.

« Negli altri comuni lo stabilimento d'un commissario non avrà luogo se non quando ne venga riconosciuta la convenienza, ed in tal caso sarà approvato per decreto reale.

« Art. 11. I commissari nei capoluoghi di provincia dipendono direttamente dall'intendente, negli altri comuni dal sindaco.

« Art. 12. Gli assessori, sotto-assessori e commissari sono nominali dal re sulla proposta del ministro dell'interno. »

Gli articoli seguenti sono la ripetizione degli articoli già proposti dalla Commissione agli articoli 14, 15, 16, 17, i quali diventerebbero 13, 14, 15 e 16.

DES AMBROIS, relatore. In proposito di queste modificazioni è sorta nel seno dell'ufficio centrale la proposta di rivedere i termini dell'articolo 13 e di esaminare di nuovo se veramente convenisse stabilire le condizioni di ammissibilità per posti di assessore e di commissario, ivi aggiunte dall'ufficio stesso, ristabilendo così l'articolo 26 del progetto ministeriale nella primitiva sua semplicità.

La maggioranza si formò nel senso di eliminare l'aggiunta, perchè ravisò conveniente di vincolare il meno possibile le scelte del Governo rispetto ad impieghi che la legge pone nell'assoluta sua dipendenza, e sotto la più diretta sua responsabilità, ed essa ritenne che il Governo stesso ha interesse a scegliere soggetti onesti, capaci ed onorevoli per far sì che la polizia meriti la sua confidenza, che abbia la necessaria forza morale, che soddisfaccia al suo mandato di magistratura rispettabile a tutti, vessatoria a nessuno.

(Articolo 47 e seguenti del progetto ministeriale. Vedi pagina 474.)

Questa sezione del progetto ministeriale comprendeva due fondamentali disposizioni:

La prima per cui gl'intendenti generali e gl'intendenti potrebbero chiamare a sé qualunque cittadino, ed in caso di rifiuto farlo tradurre colla forza;

La seconda che darebbe loro il diritto di ammonire qualunque persona.

L'ufficio centrale aveva respinte queste disposizioni come esorbitanti e non conciliabili colle franchigie costituzionali.

Il signor ministro dell'interno propose un nuovo progetto di articoli.

Sebbene questo nuovo progetto rispetti assai più del primo la libertà individuale, la maggioranza dell'ufficio centrale non ha creduto di poterlo interamente adottare.

Essa ritenne bensì del progetto ministeriale l'idea di punire severamente qualunque mancanza di rispetto alle autorità di pubblica sicurezza incaricate della spinosa ma provvida missione di mantenere l'ordine, la pace nel seno della società, e quindi ha adottato a questo riguardo una delle disposizioni proposte, riducendola però nei seguenti termini perchè la persona offesa non si faccia giustizia da sé, ma espulso, ove d'uopo, l'offensore dalla sua presenza, debba al pari di ogni altro funzionario o corpo politico od amministrativo stendere in simili casi un verbale da rimettersi all'autorità giudiziaria.

In quanto agli stranieri, l'ufficio riconobbe col Ministero che l'autorità amministrativa deve avere speciali facoltà in senso di quanto è praticato negli altri paesi colti e liberi, ma osservò che provvedono abbastanza le disposizioni già votate sotto altro titolo dal Senato, per cui l'autorità amministra-

tiva può rifiutare o ritirare allo straniero la carta di soggiorno.

Riguardo poi al diritto di precetto e di ammonizione, la maggioranza dell'ufficio, dopo matura discussione, e sentito pure il signor ministro che venne nel suo seno, si vide nella impossibilità d'accettare la proposta del Ministero.

L'autorità di polizia nel precettare un cittadino a comparire dinanzi a lei può avere uno di questi due fini: o di procurarsi notizie sopra fatti avvenuti, o di ammonire la stessa persona chiamata.

Può certamente esser cosa utile alla polizia il chiamare cittadini pei sentirli, ed un cittadino che conosce i suoi doveri verso la società rispetterà certamente l'invito che riceverà di recarsi presso un'autorità costituita; ma dovremmo noi portarci al punto di dare per questo fine all'amministrazione un diritto assoluto e di comminare una pena a chi non obbedisca all'invito? È necessaria questa disposizione la quale crea un reato nuovo, ed imponendo nuovi vincoli ai cittadini non dovrebbe essere ammessa senza una vera necessità? Se poi invece di un carattere di necessità essa non offre che quello di un'utilità ristretta, non saranno forse tali i suoi inconvenienti da bilanciarne e superarne i vantaggi?

L'ufficio centrale non seppe convincersi che possa essere veramente necessaria alla nostra polizia una disposizione di legge la quale non esiste, che essa sappia, per la polizia degli altri Stati costituzionali.

Il diritto di precettare i testimoni, congiunto a sanzione penale, fu concesso dalla legge all'autorità giudiziaria, come facoltà gravissima che convenisse circondare di particolari garanzie.

I testimoni non possono essere citati se non dal giudice incaricato di un'istruzione criminale, e con forme tutelari minutamente fissate dagli articoli 132, 133 e 134 del Codice di procedura criminale.

Il giudice stesso d'istruzione non può costringere con pene un testimone a comparire se non dopo aver sentito il pubblico Ministero.

Quali garanzie porremo noi in luogo di questa per la procedura che si vorrebbe introdurre presso le autorità di polizia? E se ammettiamo eguali forme, non sarà forse creare un secondo ufficio d'istruzione accanto a quello stabilito dalla legge? La giustizia, chiamando i testimoni, assegna loro un'indennità di trasferta: faremo noi un simile assegnamento a quelli chiamati dalla polizia?

La questione non è fuori di proposito, perchè gl'intendenti hanno una giurisdizione tanto estesa come quella dei giudici istruttori, e gl'intendenti generali l'hanno vastissima, e l'avrebbero più vasta ancora nell'avvenire, secondo il progetto di ordinamento amministrativo testè pubblicato dal Governo.

Si dirà forse che fuori del luogo di sua residenza l'intendente delegherà ad un suo dipendente l'audizione dei testimoni: ma il progetto di legge non autorizza questa delegazione, ed essa non si potrebbe permettere così facilmente perchè sarebbe dare un potere ben delicato a funzionari subalterni.

Se poi la facoltà s'intenderà ristretta alla città in cui risiede l'intendente, essa perderà in gran parte l'utilità pratica che se ne vuole sperare.

Vengo ad un altro ordine di considerazioni.

Il testimone che è costretto a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, se venuto in sua presenza tiene un silenzio studiato o mentisce o finge d'ignorare i fatti che conosce, può essere severamente punito.

Puniremo noi colui che, chiamato dalla polizia e costretto di comparire, dirà il contrario della verità o si ostinerà a lacerla?

Se vogliamo punirlo, converrà fare per quest'oggetto un titolo di procedura e dare all'autorità amministrativa tutto lo accompagnamento di cautele che ha la giudiziaria.

Se non vogliamo, o diciamo meglio, se non possiamo punirlo, a che serve lo studiar pene per costringerlo a comparire?

Conchiudiamo dunque che la polizia, appunto perchè è un'autorità amministrativa, un'autorità che procede senza formalità d'atti, non può avere nel precettare i testimoni l'ampiezza di poteri la quale è data ai giudici.

Ma ora veniamo alla seconda parte del nostro ragionamento, e domanderemo se sia necessario od utile che la polizia possa costringere i cittadini a comparire dinanzi a lei per essere ammoniti, e qui vediamo minore ancora l'utilità, maggiori gli inconvenienti, più temibili e più pericolosi gli abusi.

Nessuno certamente vorrà che la polizia ammonisca i colpevoli di reati punibili dalla giustizia. L'ufficio della polizia è di scoprire i reati per procurarne la punizione nelle vie legali. Sostituire un'ammonizione sua al corso obbligatorio della giustizia, sarebbe per parte della polizia una violazione della legge.

I casi adunque che si vogliono contemplare sono quelli nei quali un cittadino non è in tale condizione da poter essere punito in via giudiziaria, sia che risulti colpevole di mancanze le quali non costituiscono reati a termini di legge, sia che esista a suo carico un sospetto di reato, ma sospetto troppo leggiero per riferirlo al fisco.

Ora, crediamo noi utile e conveniente che la polizia possa chiamare ed ammonire un cittadino per fatti i quali non costituiscono reato? E il molestarlo per tali atti sarà cosa consentanea alle condizioni di un paese libero?

Vi hanno al certo azioni che la morale riprova benchè le leggi non le puniscano, ma fuori della linea di demarcazione tracciata dalla legge si cade negli spazi illimitati dell'arbitrario, e chi non sa quanto variano le opinioni e i pregiudizii degli uomini sull'importanza e la moralità delle azioni!

Del pari v'hanno certamente dei casi nei quali un avviso salutare di persona autorevole può ridestare nell'animo dell'uomo i sensi generosi, e rinvigorirlo contro le passioni; ma l'intervento dell'autorità negli affari privati può difficilmente avere questo risultato, e può assai più sovente compromettere l'autorità stessa e prendere un carattere odioso, o esercitare una soverchia influenza sugli animi deboli, ed in ogni caso, se non apre la via ad abusi, sarà difficilmente scevro dal sospetto di generarli.

Vengo ora al caso di chi sia chiamato ad ammonizione per un leggiero sospetto di reato.

Ritengasi che se si tratta di persone sottoposte alla sorveglianza della polizia, questa ha già la facoltà di chiamarle in virtù di apposito articolo della legge, la quale volle che a tale condizione eccezionale fossero soggette appunto perchè condannate ad una speciale sorveglianza. Qui adunque non parliamo di questa classe di persone.

Nemmeno parliamo di quelle che i Consigli comunali registrarono negli elenchi delle persone sospette. Riguardo a queste la legge ha pure autorizzato espressamente un'ammonizione, perchè i loro precedenti dichiarati dal Consiglio comunale la rendevano fondata ed opportuna, e però si riservò alla sola autorità giudiziaria l'attribuzione di ammonirle.

Qui si tratta di cittadini contro i quali non esistono simili antecedenti: sono persone private che l'autorità economica

sospetta di essere autori di un reato e contro le quali tuttavia non ha indizi sufficienti per denunciarle al pubblico ministero.

Ora, un siffatto leggiero sospetto verso persona non diffamata, può facilmente derivare da mal fondate denunce. In caricando l'amministrazione di ammonire in tal caso la persona sospettata, esponiamo questa a molestie ingiuste, esponiamo l'autorità ad incorrere una responsabilità odiosa.

Non perdiamo di vista la posizione occupatissima dell'intendente provinciale, capo nella sua provincia di tutti i servizi governativi, tutore dei comuni e delle opere pie, promotore di tutto quanto può conferire all'interesse generale delle popolazioni a cui presiede. Sicuramente egli è posto in isfera elevata e superiore alle meschine passioni, ma trovasi nella impossibilità di veder tutto coi propri occhi. Evitiamogli le conseguenze dannose d'involontari errori.

Si presenta ancora un riflesso. Un semplice avviso officioso basterà a produrre effetto sovra una persona intelligente e ben disposta. Questa non ha bisogno di essere forzata a recarsi dall'intendente. L'ufficio confida bensì che i cittadini si recheranno più facilmente all'invito per sentimento di un dovere morale, che quando possano essere costretti; ma un'ammonizione ufficiale sarà poco efficace sovra una persona mal disposta, sovra quella che si vorrebbe chiamare per forza. Per rendere l'ammonizione efficace riguardo a tali persone, converrebbe aggiungere la comminatoria di pene, la qual cosa non è al certo nei voti di nessuno.

Per tutte queste considerazioni la maggioranza dell'ufficio centrale non ha creduto di poter prestare la sua adesione nè al sistema dei precetti, nè a quello delle ammonizioni.

L'ufficio centrale, per correggere l'osservata oscurità di questo articolo (articolo 48 del progetto emendato), e migliorarne il tenore, propone di concepirlo come segue.

ALFIERI (Legge):

« Art. 48. Quando l'esercente alcuno degli stabilimenti di cui nell'articolo 30 venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorità giudiziaria con la stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dell'esercizio di quello stabilimento.

« La stessa pronuncia potrà aver luogo contro colui che per la terza volta, nel periodo di un anno, sarà condannato per una contravvenzione relativa al detto esercizio. »

DES ANHROIS, relatore. L'articolo emendato dall'ufficio centrale rimaneva concepito in questi termini. (Vedi art. 63 a pagina 62.)

L'onorevole senatore Plezza aveva proposta la seguente aggiunta. (Vedi l'aggiunta del senatore Plezza a pagina 62.)

Siccome lo scopo principale della proposta dell'onorevole nostro collega era di evitare l'inconveniente del deposito di tante copie quanti sono i distributori, e ciò in tutte le comunità dove gli stampati si vendono in pubblico, l'ufficio centrale, riconoscendo anch'esso quest'inconveniente, studiò di rimediarsi col prescrivere solamente che dovesse essere trascorso lo spazio di due ore dall'effettuazione del deposito ordinato dalla legge sulla stampa, e l'onorevole proponente ha pur egli aderito a questo pensiero, in senso del quale l'ufficio vi proporrebbe la seguente nuova redazione dell'articolo 63:

« Art. 63. Nessuno potrà nelle vie, nelle piazze, o in altri luoghi pubblici, vendere o smerciare giornali o stampati minori di tre fogli, se non che due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato nell'articolo 42 della legge del 26 marzo 1848.

« I contravventori, » ecc. (Come nell'articolo 63, alinea)

Sarà così provveduto all'interesse dell'ordine pubblico col minor aggravio possibile per i privati.

Art. 98 del progetto emendato.

L'onorevole senatore Jacquemoud aveva proposto, ed il Senato adottò, una disposizione sugli affissi, la quale forma l'articolo 62^{ter}.

La stessa materia essendo trattata nell'articolo 98 coll'aggiunta di qualche dichiarazione d'eccezione, la quale pare opportuna a favore degli annunci commerciali, l'ufficio centrale vi propone di portare queste aggiunte nell'articolo già votato, che rimarrebbe in nostro senso redatto come segue.

ALFIERI (*Legge*): « Art. 98 trasportato dal § 62^{ter} Nissuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze, od in altri luoghi pubblici senza la previa presentazione di due esemplari all'autorità di pubblica sicurezza e senza un suo permesso da iscriversi sopra uno di quegli esemplari che sarà rilasciato all'affiggitore per suo discarico.

« Sono eccettuate dalle disposizioni di quest'articolo le pubblicazioni che fossero ordinate da una autorità costituita.

« Sono pur eccettuate le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio, od annunci di vendite o locazioni.

• Art. 99 (della Commissione). L'autorità di pubblica sicurezza avrà il diritto di intromettersi ai rettori od amministratori di qualsiasi pubblico edificio, ed ai proprietari di case, di far cancellare qualunque scritto, motto, segno, o figura contraria alla religione ed ai buoni costumi, o contenente ingiuria o diffamazione che fosse apposta ai muri di esse. — Nei casi di urgenza la stessa autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura o lacerazione.

« Il disposto dell'articolo 7, n° 1, del Codice penale sarà applicabile a coloro che scrivano o segnino figure qualunque sui muri esteriori e sulle porte degli edifici pubblici o privati. »

L'ufficio centrale esaminò, secondo gli ordini del Senato, la nuova tabella proposta dal signor ministro dell'interno per gli stipendi ed assegnamenti dei funzionari ed impiegati appositamente stabiliti pel servizio di pubblica sicurezza. Essa le parve meritevole della vostra approvazione, mercè l'aggiunta di un articolo per fissare lo stipendio dei sotto-assessori contemplati nella legge, e questo stipendio, sentito il signor ministro, parve da proporsi in lire 1,500.

PRESIDENTE. Se il Senato stima, rileggerò l'articolo 10 per farne separata discussione. (*Legge — Vedi sopra*)

Se non chiedesi la parola, lo porrò ai voti.

Chi intende approvare l'articolo 10 di nuova redazione, voglia levarsi.

(È approvato.)

(*Legge l'articolo 11.*)

(È approvato.)

(Sono letti ed approvati gli articoli 12, 14, 15, 16, 17.)

Si passa ora all'articolo 47 della redazione ministeriale che è quello che concerne i precetti politici. . .

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dichiaro d'attenermi alla relazione proposta dalla Commissione al Senato, e ritiro gli articoli del Ministero.

PRESIDENTE. Avendo il Ministero ritirata la sua redazione, dobbiamo passare all'articolo 48 del progetto della Commissione.

(*Legge l'articolo 48 — Vedi sopra.*)

(È approvato.)

Si fa ora passaggio all'articolo 63 modificato dall'ufficio

centrale in questa guisa, in seguito anche agli emendamenti stati dapprima proposti.

(*Legge l'articolo 63 — Vedi sopra.*)

DI MONTEZEMOLO. Sembra a me che possa esserci un po' di oscurità in quest'articolo. Il deposito richiesto dalla legge pei libri e pei giornali che si stampano in Torino è fatto al fisco.

Ora qui si dice che non sarà permesso lo smercio se non due ore dopo fatto il deposito; ma bisogna notare che pei giornali che arrivano nelle provincie il deposito non può essere che presunto; e quelli che si danno a questo smercio non potranno mai essere imputabili di contravvenzione, perchè non han mezzo di sapere se il deposito non fu fatto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questo è un inconveniente che succede adesso, perchè nelle provincie arrivano i giornali e non si sa se lo stampatore che li ha mandati abbia o no fatto il deposito. Ritengo però che l'articolo mi pare sufficientemente chiaro, in quanto che i giornali non solo escono a giorni fissi, ma anche ad ore fisse, cosicchè due ore dopo la distribuzione essi sono anche conosciuti da chi è solito a distribuire un dato giornale, perchè costui non ignora a qual ora il giornale si faccia di pubblica ragione.

Mi par dunque che l'articolo non possa produrre verun inconveniente.

Si parte dalla supposizione che la legge sulla stampa, 26 marzo 1848, sia rigorosamente eseguita, e debbo dire che in questa parte è veramente eseguita, così che non vi ha difficoltà che due ore dopo segua la distribuzione, lo che toglie il pericolo di quell'inconveniente a cui accennava, allorchando si ragionò per la prima volta di questa materia.

D'altra parte questo articolo non istabilisce per nulla l'assoluta libertà della stampa, in quanto che la distribuzione può aver luogo sempre altrimenti nelle botteghe, nei magazzini, nelle case dove la sicurezza pubblica non può immischiarsi.

DI MONTEZEMOLO. Io non intendo punto di combattere l'articolo con quello che ho detto: faccio osservare soltanto che se da Torino parte un giornale di cui non sia stata consegnata la voluta copia al fisco, chi lo distribuirà nelle provincie non è imputabile per questo fatto, perchè non potrà sapere che quella formalità non sia stata eseguita a Torino.

Non combatto punto l'articolo; faccio osservare un inconveniente di cui non si potrà andare al riparo.

DE SANDROIS, relatore. L'osservazione dell'onorevole precopinante vorrebbe in sostanza a dimostrare che vi saranno dei casi, nei quali sarà più difficile di provare la contravvenzione, vale a dire che vi sarà qualche punizione di meno; ma non vediamo possibile la scelta di un sistema che non presenti inconvenienti. Il massimo poi degli inconvenienti sarebbe quello di nuocere alla libertà della stampa, ed almeno la disposizione, come è proposta, rispetta in tutto la libertà della stampa, e si accorda col bisogno di favorire una estesa pubblicità.

DE FORNARI. Domanderei una nuova lettura dell'articolo.

PRESIDENTE. Si dimanda una nuova lettura di questo articolo; e siccome non è stato distribuito, perciò ne darò lettura. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. Osservo che nell'articolo il quale si va ora discutendo sarebbe anche necessario di far cenno dell'articolo 7 della legge stessa del 26 marzo 1848, perchè nell'articolo 42 non si parla che del deposito dei giornali e degli stampati minori di tre fogli. Per comprenderli, bisognerebbe anche riferirsi all'articolo 7. Osserverei ancora che all'articolo

proposto ora dall'ufficio centrale si deve aggiungere l'ultimo alinea dell'articolo 63. . .

DE CARDENAS. Parmi che dopo le parole « nelle vie e nelle piazze » si potrebbe aggiungere « ed in altri luoghi pubblici, » mentre vi sono i luoghi di passeggio in vicinanza delle città, i caffè, le porte dei teatri che non sono nè vie, nè piazze, e dove si potrebbe esercitare questo smercio di giornali, e che pare sia nello spirito della legge di vietare.

ALFIERI. L'ufficio centrale non dissente, tanto più che è dalla giurisprudenza sanzionato, ed in uso presso quelle nazioni, in cui sono in vigore consimili leggi, di considerare per pubblico tutto ciò che è in adiacenza del luogo pubblico.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere una clausola, cioè « nelle vie e nelle piazze, o negli altri luoghi pubblici. » Quest'aggiunta è già stata appoggiata dalla Commissione; non resta che il voto del Senato.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(L'aggiunta è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 63 così emendato.

Chi l'adotta, voglia rizzarsi.

(È adottato.)

Leggo l'articolo 98 che prenderebbe luogo del 62^{ter}; esso è il seguente. (*Legge — Vedi sopra*)

(È approvato.)

Leggo l'articolo 99 che la Commissione ha modificato in questi termini. (*Legge — Vedi sopra*)

In questo modo la Commissione ha cercato di riunire sia la primitiva redazione, sia l'emendamento Sauli, sia una parte dell'emendamento Pollone per far rispettare le proprietà, per non lasciar imbrattare e guastare gli edifizii, ecc.

DI MONTEZEMOLO. Io proporrei di sostituire le parole *su qualunque faccia esterna degli edifizii*, alle parole *di qualsiasi edificio*.

PRESIDENTE. Il progetto della Commissione dice: « sui muri esterni. »

DI MONTEZEMOLO. Non aveva fatto attenzione a questa espressione: se vi è così, allora basta.

PRESIDENTE. Rileggo, perchè trattandosi di articolo non distribuito, possano tutti averne piena contezza. (*Rilegge*)

Chi approva questa nuova redazione dell'articolo 99, voglia sorgere.

(È approvata.)

Resta l'articolo 173, il quale contiene una disposizione di aggiunta.

« Art. 173. Ogni ingiuria, offesa o mancanza di rispetto ad un ufficiale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle sue funzioni, accertata per mezzo di verbale dello stesso ufficiale, sarà punita con le pene portate dall'articolo 735 del Codice penale, salvo che costituisca un reato punibile con pena maggiore, a termini dello stesso Codice. »

Questo paragrafo sarebbe un alinea d'aggiunta all'articolo 173, il quale contiene la disposizione generale che « le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è stabilita espressamente una pena, saranno punite a termini dell'articolo 735 del Codice penale. » La Commissione ha creduto che

il luogo più acconcio per inserire questa disposizione fosse quello in cui si parlava generalmente delle penalità relative a questa legge.

Chi approva l'alinea da aggiungersi all'articolo 173, voglia levarsi.

(È approvato.)

Do ora lettura della tabella n° 1, che non è ancora stata letta.

TABELLA N° I.

Degli stipondi ed altri assegnamenti.

Stipondi.

Intendente di sicurezza pubblica a Torino e Genova, ciascuno	L.	4000
Assessore capo	Id.	3200
Tre assessori di 2 ^a classe	Id.	2400
Quattro assessori di 3 ^a classe	Id.	2000
Segretario capo presso l'intendenza di pubblica sicurezza di Torino e di Genova	Id.	2400
Segretario	Id.	1600
Sotto-segretario	Id.	1200
Scrivano	Id.	900
Scrivano	Id.	700
Commissari di 1 ^a classe : ciascuno	Id.	2200
Id. di 2 ^a classe	Id.	1800
Id. di 3 ^a classe	Id.	1400

Assegnamenti.

Sarà provveduto agli intendenti di pubblica sicurezza di Torino e Genova a carico dell'erario pubblico l'alloggio ed il locale coll'occorrente mobilio per l'ufficio; e per spese d'ufficio saranno corrisposte loro annue	1600
Alli sette assessori in Torino e Genova per l'abitazione, per il locale d'ufficio e per le relative spese sono assegnate, tutto compreso, annue	1200
Ai commissari di prima e seconda classe è assegnata per indennità d'alloggio l'annua somma di	300
A quelli di terza classe, allo stesso titolo, la somma di	250
In occasione di assenza dalla residenza per ragione di ufficio compete agli assessori ed ai commissari di prima e seconda classe un'indennità giornaliera di	6
Quando vengano stabiliti sotto-assessori a termini degli articoli 12 e 13 della legge, ciascuno di essi godrà dello stipendio di	1500

PRESIDENTE. Se qualcheduno vuole la parola sull'insieme della tabella, non ha che a chiederla, altrimenti leggerò gli articoli che la compongono.

Voci. Si vota tutt'insieme.

PRESIDENTE. Se il Senato crede di voler votare tutt'insieme la tabella, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

TABELLA N° 2.

Dei diritti a pagarsi per le licenze accennate nella legge.

LICENZA PER	DIRITTI A PAGARSI		
	Torino e Genova	Città e comuni di 10,000 abitanti	Altre città e comuni
Albergo in cui con maggiori comodi si somministra vitto ed alloggio: 1 ^a categoria L.	100 »	50 »	30 »
Id. 2 ^a categoria	50 »	25 »	15 »
Osterie in cui si dà vitto e alloggio	40 »	20 »	12 »
Trattoria dove si dà vitto a classi agiate	50 »	25 »	15 »
Bettola in cui si dà vitto e vino, ma non alloggio	50 »	15 »	10 »
Cantina ove si dà vino a consumare sul luogo	25 »	12 »	8 »
Locanda in cui si dà alloggio la notte per retribuzione	20 »	10 »	6 »
Caffè { 1 ^a categoria o con due entrate principali .	80 »	40 »	25 »
	{ 2 ^a categoria ed <i>estaminet</i>	40 »	20 »
Vendita di liquori e cioccolato al minuto	20 »	10 »	6 »
Id. di birra, acque gasose e simili	25 »	12 »	8 »
Id. di semplice brandvin	10 »	5 »	5 »
Id. di vino ad esportarsi	10 »	5 »	5 »
Sala pubblica di bigliardo : per ciascun bigliardo	40 »	25 »	15 »
Tenenti pensione { Se più di 10 individui .	50 »	15 »	10 »
	{ Se meno di 10 individui	20 »	10 »
Camere mobiliate : per ciascuna camera	1 »	» 70	» 40
Permessi temporari di cui nell'articolo 73	10 »	5 »	3 »
Id. di cui negli articoli 104 e 105	2 »	1 »	» 75
Id. di cui nell'articolo 113	5 »	2 »	1 »
Id. di cui nell'articolo 124	2 »	1 »	» 75
Id. di cui negli articoli 150, 154 e 156	1 »	» 50	» 50

JACQUEMOUD. Je demande la suppression du tableau et de tous les droits proposés pour obtenir la permission d'exercer les professions qui y sont désignées. Sans doute, il est nécessaire que ces professions ne puissent être exercées sans une permission spéciale soumise à un renouvellement annuel, afin que l'autorité de sûreté publique ait le moyen de les surveiller et d'empêcher les abus; mais je ne crois pas juste de soumettre ces permissions à un droit particulier annuel, qui s'élève jusqu'à cent francs pour les auberges de première catégorie. Ce tarif était motivé quand les droits en étaient perçus au profit des communes; mais comme il n'est pas dit dans la loi s'ils seront versés au trésor, c'est par ce motif que j'en demande la suppression dans la présente loi, afin de les placer dans la loi sur les patentes. Il ne me semble pas rationnel que l'exercice d'une profession soit assujéti à deux natures de droits, l'un pour obtenir une permission annuelle, l'autre à raison de l'exercice de cette même profession; cela me paraît absolument faire double emploi. La loi sur les patentes contiendra des classifications

et un système uniforme de perception pour ces différentes professions, et c'est vraiment dans une loi financière qu'il doit être question des taxes à payer. Si l'on admettait le tarif de la présente loi, il serait indispensable d'en tenir compte dans la loi sur les patentes, et cependant, ces professions paraîtraient grevées, proportionnellement, plus que les autres. En un mot, autre chose est une loi de police, autre chose une loi d'impôt. D'après ces considérations, je suis d'avis que l'autorité de sûreté publique doit accorder gratuitement les permissions aux professions dont il s'agit, et qu'on doit renvoyer à la loi sur les patentes les taxes à imposer sur chacune d'elles.

DE FORNARI. Io mi proponeva di domandare la parola per l'istesso oggetto, e credo di poter aggiungere ancora che non mi pare regolare che l'iniziativa di un'imposta sia presa da questa Camera, essendo stabilito che tutto ciò che riflette le imposte abbia l'iniziativa all'altra Camera. Questa mi sembra una ragione di più per aderire alla proposta dell'onorevole preopinante.

DES AMBROIS, relatore. L'onorevole senatore Jacquemoud ha messo il dubbio a chi dovessero essere pagati questi diritti.

Ora faccio osservare che l'ufficio centrale ha proposto, ed il Senato ha adottato che i diritti dovessero essere pagati all'erario pubblico, perchè l'erario pubblico sopporterà tutte le spese di polizia. Nella legge del 1848 sulla pubblica sicurezza, questi diritti dovevano andare a beneficio dei comuni, in quanto che era messa a carico dei comuni la spesa principale di pubblica sicurezza, quella degli assessori e dei delegati mandamentali; ma poichè tutte le spese di personale sono invece dal presente progetto di legge poste a carico dello Stato, ragion vuole che esso pure percepisca i diritti di che si tratta.

Questa medesima osservazione di fatto involge la risposta la più diretta alle obiezioni dell'onorevole senatore preopinante.

E in vero qui non si tratta di una vera imposta sull'esercizio delle professioni d'oste e simili, considerate come industriali. Si tratta di un diritto che lo Stato percepisce nell'occasione in cui spedisce le licenze per compensare in qualche modo le spese maggiori di polizia a cui dà luogo la sorveglianza speciale, a cui deggiono necessariamente andar soggette certe professioni, quali son quelle contemplate nella tabella. Ora appunto perchè non si tratta di vera imposta, come già ebbe a riconoscerlo in altra sezione il Senato, esaminando un altro progetto di legge sullo stesso argomento, non potrei assentire all'opinione dell'onorevole senatore De Fornari, il quale vorrebbe che il Senato si astenesse dal deliberare in questa materia, considerandola come una di quelle riservate all'iniziativa della Camera elettiva.

Starebbe l'opinione dell'onorevole senatore se si trattasse di fare una legge la quale avesse per iscopo lo stabilimento di un tributo. Ma la somma da pagarsi dagli esercenti certe professioni, a titolo di diritto per la concessione delle licenze, è ben lungi dal formare lo scopo della legge che discutiamo; essa non è che un accessorio delle disposizioni fatte per regolare l'esercizio delle professioni. La legge insomma non mira ad impinguare l'erario con un nuovo tributo, non è una legge d'imposta nel senso che suole attribuirsi a questa denominazione. Non è dunque della natura di quelli riservati all'iniziativa dell'altra Camera, e ne consegue che può il Senato deliberare.

PINELLI. Non posso a meno di appoggiare le osservazioni dell'onorevole collega senatore Jacquemoud. . .

PRESIDENTE. Il relatore dell'ufficio non ha ancora terminato.

DES AMBROIS, relatore. Verrà, si dice, una legge sulle patenti; il progetto ne è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati. Questa nuova imposta farà duplicazione coi diritti che ora volete stabilire.

Risponderò, siccome ho già osservato, che sono cose assolutamente diverse, i diritti di cui parliamo per le licenze prescritte nell'interesse della polizia, ed il tributo sull'industria, ossia diritto di patente. Questa distinzione sussiste non solamente da noi, ma negli altri Stati costituzionali.

Se nell'occasione in cui verrà discussa la legge sui diritti di patenti si riconoscerà che sia eccessivo l'ammoniare di questi diritti, cumulato col diritto di patente, sarà facile allora di tener conto di questa circostanza nella legge sulle patenti.

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Pinelli.

PINELLI. Come dissi, io appoggierei le osservazioni dell'onorevole collega senatore Jacquemoud, alle quali non trovo

che sieno sufficienti le risposte che vennero date dall'ufficio centrale.

Infatti qui si tratta di prelevare sopra il prodotto di certe professioni una contribuzione, qualunque sia la qualificazione o denominazione che gli si voglia dare.

Io comprendo che vi sono delle tariffe le quali, indipendentemente da una precisa imposizione, possono ammettere un pagamento di certi diritti per la spedizione di atti che fino ad un certo segno sono manuali, allora questo pagamento rappresenta una semplice spedizione materiale; ma qui si pone per costante che il pagamento è un corrispettivo delle spese di sorveglianza.

Domando se si possa, formolando in tal modo questa percezione, dare ad intendere che essa sia altro che una vera contribuzione.

Ritenuto poi che vi sia un'imposizione, sinchè quest'imposizione conserva quel carattere che aveva ricevuto da principio, di essere un'imposizione comunale, essa può farsi entrare nell'insieme colle contribuzioni che si pagano e che possono andare a beneficio dell'erario municipale, ma, in una discussione di legge di sorveglianza, un'imposizione quale è quella di fissare pagamenti per le varie professioni menzionate, mentre si cangia l'oggetto di quel pagamento, non crederei che si possa scansarnela, quantunque mi si dica che sia già stata sollevata.

SAULI. Non so in quali termini sarà concepita la legge futura sui diritti di patente; ma pur troppo sono abbastanza avanzato in età per rammentarmi del tempo in cui anche le professioni liberali andavano sottoposte ad un diritto di patente. Ciò nondimeno per avere la facoltà di esercitare cosiffatte professioni liberali, faceva d'uopo d'essere graduato dall'Università degli studi. Ora, a me pare che le licenze di cui si ragiona nella tabella n° 2 equivalgano, per dir così, ai diplomi universitari e che il diritto che verrà imposto dalla legge futura debba corrispondere a quello che chiamavasi diritto di patente.

GIULIO. Io intendo di presentare una considerazione sola, la quale mi pare possa giustificare l'inserzione della tabella.

La legge delle patenti non è ancora che un progetto; progetto che può essere rigettato. Supponiamo rigettato il progetto di legge sulle patenti; se noi avremo parimenti soppressa la tabella che trovasi nel progetto di legge che ora discutiamo, ne verrà per conseguenza che l'esercizio di quei mestieri verrà sottratto a quei diritti ai quali, certamente è giusto che essi vengano sottoposti, per coprire le spese di sorveglianza che il Governo assume sopra di sè.

Non si può adunque far capitale sopra una legge la quale non è adottata, anzi non è ancora stata discussa. . .

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando facoltà di parlare.

GIULIO. Se si crede giusto che gli esercenti queste professioni abbiano da soddisfare i diritti cui si accenna, conviene che l'obbligo di questo diritto venga inserito nella legge presente che regola tutte le altre condizioni dell'esercizio medesimo.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha la parola.

PINELLI. Io ho domandata la parola per rispondere all'onorevole senatore Sauli, e notare come essendovi professioni le quali sono soggette ad essere tassate pel loro esercizio (poichè certamente è a notizia d'ognuno esistere secondo la legislazione dei tributi sull'industria, come avverrà forse fra poco anche presso noi), rimane maggiormente dimostrato

che la discussione di cui ci occupiamo riguarda precisamente un'imposta.

Quanto al dire poi che attualmente la legge delle imposizioni sopra le professioni non è ancora stata discussa, non è questo, a mio parere, un motivo bastevole per fare intanto mantenere nella presente legge una tale disposizione.....
(Rumori)

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io volevo soltanto osservare che a mio senso il Senato entra ora in una discussione di cosa già giudicata ed ammessa negli articoli anteriormente votati.

Che cosa si vuol dunque fare a questa tabella? Si vuol togliere ogni cifra? Allora sarà una tabella senza cifre; ma la tabella deve essere necessariamente votata, perchè furono votati gli articoli ove si fa cenno di essa.

Parmi quindi che non si possa entrare in questa discussione.

JACQUEMOUD. Les dispositions de l'article 33 sont nécessairement subordonnées à l'admission du tarif des droits fixés dans le tableau. Je pourrais même invoquer l'article 20 qui a été aussi voté, et suivant lequel le ministère des autorités de la sûreté publique est gratuit relativement aux citoyens; mais pour ne pas prolonger cette discussion, je modifie ma proposition dans le sens de l'établissement d'un droit fixe qui serait réduit à deux francs pour les professions à raison desquelles le tableau contient des droits plus élevés.

Je persiste à croire que la taxe doit être renvoyée à la loi sur les patentes, afin que ces professions suivent le sort de l'impôt à établir sur toutes les autres industries.

PRESIDENTE Si propone di modificare la tabella riducendola a l un diritto fisso di lire due pei diversi mestieri accennati nella tabella ora letta.

Domando se questa modificazione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La discussione non essendo caduta che sulla generalità della tabella, non resta che a porla ai voti tutta intiera.

DE FORNARI. Sorge un altro dubbio, sul quale domanderei solamente qualche schiarimento. Nello stato attuale delle cose, io credo che alcuni di questi diritti vadano a profitto del municipio, mentre so che attualmente di varie permissioni che si danno dalla città, essa ne percepisce i diritti.

PRESIDENTE. Saranno corrisposti all'erario dello Stato; quest'è l'articolo 178 già votato. Dunque si è votata la tabella in genere, e si è così deliberato che i diritti non vanno più alle municipalità, ma all'erario dello Stato.

GALLI. Farò osservare che la tabella è imperfetta, mancando ancora il diritto sui passaporti.

DES ARBRES, relatore. La tabella che discutiamo è intitolata: *Dei diritti a pagarsi per le licenze accennate nella presente legge.*

L'articolo della legge che si riferisce a questa tabella non contempla che licenze a darsi per esercizio di professioni. I passaporti essendo un oggetto di natura assolutamente diversa, non occorre parlarne nella tabella. Bensì, in quanto ai passaporti, si è detto nella legge che il diritto da pagarsi per la spedizione di essi era stabilito per legge; vuol dire che sino all'emanazione di una legge nuova a questo riguardo, continuerà ad osservarsi la legge antica.

GALLI. Ritiro il mio emendamento.

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi permetto di osservare che l'ufficio centrale aveva fatto qualche osservazione su questa tabella per variare qualche parola.

PRESIDENTE. L'ho letta secondo la proposta della Commissione, con quelle leggiere correzioni che la medesima aveva fatto.

Si pone ai voti la tabella.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Con ciò è compiuta la discussione di questa legge di pubblica sicurezza, e sarebbe in conseguenza il luogo a procedere alla votazione dello squittinio segreto, se il Senato non dovesse dapprima aver sotto gli occhi il testo compiuto e corretto di questa legge.

Questa legge ha dato luogo a tanti emendamenti e tante traslazioni e sinembramenti di articoli, che la stessa serie numerica, sia del progetto del Ministero, sia del progetto dell'ufficio centrale, non può più stare qual era.

Per conseguenza è necessario che si presenti al Senato e si rilegga il testo della legge corretto, secondo le varie mutazioni che si sono introdotte nel medesimo.

Propongo adunque che l'incarico di rivedere tutta intiera la legge e di presentarla in questo aspetto, sia dato a quell'istesso ufficio centrale, il quale può dirsi certamente benemerito della speditezza con cui si procedette in questa discussione, sia per l'intelligenza che ha dimostrato della materia, sia per lo studio che ha sempre tenuto nel conciliare le varie opinioni che nella Camera si sono sviluppate nei singoli articoli.

GIULIO. Il regolamento contenendo già l'incarico all'ufficio centrale di rivedere il testo di ogni legge alla fine della discussione degli articoli, l'ufficio medesimo perciò preconcipendo la proposta del signor presidente, ha riveduto nei giorni passati il testo di tutti questi articoli di legge che erano stati prima d'ora approvati. A questi debbonsi ora aggiungere quelli stati oggi stesso votati. Resterebbe poi un solo lavoro da compiere, quello di rettificare la serie numerica degli articoli, e la citazione da un articolo ad un altro di questa legge stessa. Tali citazioni non potendosi leggere in seduta pubblica, e tanto meno potendosi verificare dai signori senatori, non vi sarebbe forse grave inconveniente acciò si desse fin d'ora lettura del testo della legge, riserbando all'ufficio centrale la correzione dell'ordine numerico e delle accennate citazioni.

PRESIDENTE. Il desiderio che io aveva di rendere corretta la compilazione ultima di questa legge è già stato preventivamente soddisfatto dallo zelo dell'ufficio centrale. Per conseguenza io prego lo stesso signor senatore Giulio di dare lettura del testo da lui ricopiato.

GIULIO. Nel dare lettura del testo così redatto, debbo avvertire... (Rumori)

PRESIDENTE. Vi sono alcuni senatori che vorrebbero si votasse di confidenza.

GIULIO. Sarebbe impossibile votare in questo modo per le ragioni che io stava per esporre. Il Senato poi terrà in quel conto che crederà le mie osservazioni.

In molti articoli si sono dovute fare delle correzioni verbali di nessuna importanza, in conformità ai vari emendamenti nel corso stesso della discussione stati dal Senato approvati, e per questi certamente il Senato potrebbe riferirsi all'esame fatto dall'ufficio centrale, e che può essere riveduto dal signor presidente; ma vi hanno altri articoli nei quali occorsero nell'atto della votazione errori di fatto, e che necessitarono una correzione, la cui forma si allontana notabilmente da quella in cui l'articolo originale era stato espresso. È dunque indispensabile che il Senato senta questa nuova compilazione, onde giudicare della conformità di essa

coll'intenzione che aveva nel votare quei tali articoli sui quali le correzioni medesime sono portate.

Io avrò cura, nel leggere, di avvertire di mano in mano che occorrerà, quali siano quegli articoli sui quali l'ufficio centrale ha dovuto fermare la sua attenzione per introdurvi qualche modificazione.

DE FORNARI. Mi pare che questa lettura possa essere di poco frutto, perchè, trattandosi di una legge così voluminosa, è impossibile che l'attenzione dei senatori possa seguirarla in tutte le sue particolarità.

PRESIDENTE. Il Senato ha sotto gli occhi il testo per vedere le variazioni che occorsero.

DE FORNARI (Interrompendo). Le variazioni sono leggere.

PRESIDENTE. Anzi, alcune variazioni sono gravi.

DE FORNARI. Possono essere riviste dall'ufficio centrale.

ALFIERI. Debbo rispondere al senatore De Fornari che se non si potesse avere ben presente la legge che viene letta da uno dei membri della Commissione, tanto meno si avrebbe presente se non si leggesse, massime che questa legge diede luogo ad una discussione di molti giorni.

DE FORNARI. La legge l'abbiamo presente.

ALFIERI. Questo è effetto di memoria fiorente di cui può essere dotato qualcheuno dei membri del Senato, ma non tutti; per ciò appunto il Senato nel suo regolamento ha stabilito che si debba rileggere la legge.

PRESIDENTE. Non ho che a citare l'articolo 74 del regolamento.

Esso è così concepito: « Art. 74. Quando saranno stati introdotti emendamenti nel tenore delle proposte di leggi presentate dai ministri del Re, o nel tenore delle risoluzioni trasmesse dalla Camera dei deputati, o delle proposte derivanti dall'iniziativa del Senato, questo, dopo aver deliberato sovra i singoli articoli che le compongono, potrà rimandare le proposte o risoluzioni modificate agli uffici centrali od alle Commissioni cui erano state affidate il preventivo esame, acciò la compilazione ne sia riveduta e coordinata avanti che segua nuova lettura del complesso della legge, la quale deve sempre aver luogo prima che si passi sovra di essa allo squittinio segreto definitivo, salvo che il Senato deliberi altrimenti.

« È in facoltà del Senato l'ordinare che la nuova compilazione abbia ad essere stampata e distribuita a ciascuno dei suoi membri.

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede, non potrà assolutamente far luogo a nuove discussioni nel merito delle questioni già definite con un voto, o ad altra qualunque; come nessun emendamento potrà essere proposto, il quale non si riferisca esclusivamente alla forma della compilazione. »

Se il Senato non delibera altrimenti, per certo questa legge, che ha occupato tante tornate del Senato, che ha dato luogo a molteplici emendamenti, e che nel lungo corso della discussione ha lasciato alcuni vuoti da riempire, alcune incoerenze, almeno di stile, da correggere, come si vedrà meglio quando il senatore Giulio ne darà lettura, questa legge, dico, ha necessità di un'accurata revisione.

Propongo adunque al Senato che si proceda secondo il regolamento.

PINELLI. L'articolo 74 a cui è ricorso l'onorevole signor presidente mi pare appunto prevedere il caso che in una legge di tanta importanza come quella caduta in discussione, sia detto col paragrafo secondo essere in facoltà del Senato

di ordinare che la nuova compilazione abbia ad essere stampata e distribuita a ciascuno de' suoi membri.

PRESIDENTE. Si è votata; la stampa deve precedere la votazione.

PINELLI. Mi pare che per ricordare letteralmente, in una legge di 180 articoli, le variazioni introdotte in tanti modi, sia cosa, come confesso schiettamente, non data a tutti; domanderei perciò l'approvazione. . .

PRESIDENTE. Faccia una proposizione speciale.

SCLOPIS. Se male non mi appongo, quello che l'onorevole senatore Pinelli proporrebbe si è che si ristampasse il testo della legge quale è riuscito nella forma annunziata dall'onorevole senatore Giulio.

Questo si ridurrebbe adunque a fare una nuova produzione di questa copia stampata a ciascuno de' membri del Senato.

Qui ci possono occorrere due difficoltà: la prima è della dilazione del tempo; la seconda, anche di qualche considerazione, è della spesa.

Io non dubito che tutti i nostri onorevoli colleghi abbiano prestato un'attenzione bastantemente continuata nella discussione dei singoli articoli, e per conseguenza non dubito nemmeno che nella lettura che si darà riposatamente del testo emendato, ogni senatore potrà fare quei rilievi che occorreranno; ma nel mio particolare non mi adatterò a riprodurre ancora una volta colla stampa e dar luogo ad un'altra distribuzione ai singoli senatori di questo testo di legge.

In tutti i Parlamenti, io credo, si mantiene l'uso di pubblicare colle stampe il rapporto ministeriale, il testo proposto, quindi di rivedere tutto il testo secondo la discussione, ma di non fare delle nuove stampe successive, le quali potrebbero anche riputarsi senza necessità; il nuovo uso che si propone non è mai stato introdotto nel Senato; per conseguenza mi pare che in una legge di tanta importanza, e che naturalmente si può sperare che sia stata seguita colla massima attenzione, non sia il caso ancora di ripetere queste stampe, e dar luogo a nuove dilazioni.

Mi pare che basti il seguire l'ordine indicato, vale a dire, di leggere il testo qual risultato di discussione, tener conto delle avvertenze che l'ufficio centrale sottoporrà al Senato e di quelle altresì che esser possono sottoposte, dei fatti, cioè, che importano vi sia quell'informata coscienza colla quale si deve votare la legge.

DE FORNARI. Domando la parola per aderire intieramente a quanto fu detto dall'onorevole proponente; ma la domando pure contro la proposizione su cui vorrebbe deliberare.

Secondo l'articolo 74 si dovrebbe dare la lettura, ma in quest'articolo si finisce con dire: « salvo che il Senato deliberi di dispensarsene. » Io credo che se vi è caso di dispensarsene gli è questo, della lettura di una legge di tanta mole, che abbiamo sentito ripetersi a più riprese, e che ad ogni articolo potrebbe dar luogo a nuove difficoltà. . . (Denegazioni)

Per conseguenza io propongo che il Senato deliberi se si debba procedere a questa nuova lettura.

PRESIDENTE. Posto che quanto pare a me detto a guisa di semplice osservazione viene ora tradotto in proposta formale, io metterò ai voti le proposizioni dei senatori Pinelli e De Fornari.

Il senatore Pinelli propone che la legge di cui abbiamo votati gli articoli venga ristampata secondo le correzioni già introdotte dall'ufficio centrale, e distribuita per essere quindi oggetto di nuova disamina.

Domando se questa proposta è appoggiata.
(Non è appoggiata.)

La proposta del senatore De Fornari si è che il Senato, prevalendosi della facoltà che è accordata dall'articolo 74, voglia prescindere dalla lettura del progetto di legge in discussione.

Domando se questa proposta è appoggiata.
(È appoggiata.)

Il senatore De Fornari propone conseguentemente di riferirsene intieramente alla coscienza della Commissione, e di compromettere in essa. (*Alcune interruzioni*)

Delle conseguenze di questa votazione faccio così cenno particolareggiato perchè ciascuno ne conosca l'importanza.

Pongo ai voti la proposta De Fornari.

(Non è approvata.)

(*Rumori diversi e continuati.*)

Il signor senatore Giulio è pregato di leggere il progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DEL TRIBUTO FISCIALE IN SARDEGNA.

GALVAGNO, ministro dell'interno. In nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare il seguente progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 319.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà distribuito negli uffici.

PROPOSTE SUI LAVORI DEL SENATO.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato sull'ordine del giorno della prossima tornata. Non vi ha altra legge che possa prodursi in pubblica discussione, meno quella dell'abolizione delle bannalità, sulla quale non so se la Commissione siasi già preparata.

STARA. Non ancora.

DEMARCHERITA. La relazione sarebbe preparata; non avrei che a leggerla alla Commissione. Se il senatore Stara, che ne è il presidente, volesse radunarla, io darei questa lettura.

PRESIDENTE. Siccome questo solo rapporto non può dar materia di lavoro ad una tornata, propongo che la legge sui fidecommissi, che è già stata riferita nella passata Sessione, sia messa all'ordine del giorno della tornata che potrei per venerdì.

DELLA TORRE. Vi sono due leggi presentate dal Ministero e già riferite, questa dei fidecommissi e quella sulla guardia nazionale.

PRESIDENTE. Riguardo alla legge sulla guardia nazionale si è osservato recentemente dal Ministero che non era necessario che il Senato se ne occupasse con sollecitudine, in quanto che quel servizio intanto trovasi stabilito, e in quanto che il tempo che vi si consumerebbe sarà più opportunamente impiegato nell'esaminare le leggi di maggior urgenza che fra pochi giorni ci verranno dall'altra Camera; di modo che io proporrei che il Senato volesse occuparsi della legge sull'abolizione dei vincoli fidecommissari, venerdì al tocco, previo il suo voto sulla ripresentazione di questa legge che provocho fin d'ora.

Chi crede che questa legge sull'abolizione dei vincoli fidecommissari debba ripigliarsi nello stato in cui si trovava nella trascorsa Sessione, di relazione già fatta e pubblicata, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per venerdì sarà:

1° Relazione sulla legge delle bannalità;

2° Discussione della legge sull'abolizione dei vincoli fidecommissari.

VOTAZIONE SULLA LEGGE DI SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per la legge di pubblica sicurezza.

Risultato della votazione:

Votanti.....	53
Voti favorevoli.....	48
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.